

Come funziona il credito d'imposta per gli investimenti delle imprese del Mezzogiorno

Zes unica, istruzioni per l'uso

Rettifiche fino al 14/3/25. Percentuale rideterminabile

Pagina a cura
di BRUNO PAGAMICI

Per ottenere il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica per il Mezzogiorno, le imprese beneficiarie potranno presentare comunicazioni integrative e rettificative rispetto al programma d'investimento. Dopo la comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate entro il 12 luglio 2024, circa l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024, le imprese delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Puglia e Sardegna potranno presentare fino al 14 marzo 2025 comunicazioni integrative riferite agli investimenti realizzati prima e dopo il 15 novembre 2024. Potranno essere inviate inoltre comunicazioni per "rettificare" il credito d'imposta effettivamente maturato ex post in relazione ad investimenti agevolati realizzati in misura inferiore rispetto all'importo preventivamente comunicato. Lo chiarisce Assonime nella circolare n. 13 del 10/7/24 con cui l'associazione ha precisato che non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro ma, più esattamente, non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo "al lordo dei costi non ammissibili" sia inferiore a 200.000 euro.

Con provvedimento n. 305765/2024 del 22/7/24, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che la percentuale di credito d'imposta fruibile da ciascuna impresa beneficiaria della Zes unica per il Mezzogiorno risultante dall'ultima comunicazione obbligatoria validamente presentata entro il 12 luglio 2024 è pari al 17,6668% del bonus richiesto. Tale percentuale è stata determinata rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate. Un risultato molto al di sotto delle aspettative ma rimane aperto uno spiraglio che potrebbe attenuare l'esito deludente

in prima battuta: potrebbero infatti verificarsi casi in cui in fase consuntiva l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati si riveli inferiore a quello finora comunicato. Di conseguenza l'Agenzia potrà rideterminare (in aumento) la percentuale del bonus utilizzabile dalle imprese beneficiarie.

Le Entrate, inoltre, con risoluzione n. 39 del 22/7/24 hanno comunicato che è stato istituito il codice tributo: "7034" denominato "credito d'imposta investimenti Zes unica - art. 16, del dl 19 settembre 2023, n. 124" per consentire l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica per il Mezzogiorno.

Comunicazioni integrative. Per l'utilizzo del credito d'imposta è possibile presentare una o più comunicazioni integrative, dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per indicare: gli investimenti realizzati dopo l'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024; gli investimenti realizzati alla data di invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024.

Comunicazioni rettificative. Potrebbe anche verificarsi il caso in cui in fase consuntiva l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati risulti inferiore a quello comunicato. In tal caso nel periodo dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione sono tenuti a trasmettere all'Agenzia l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il credito d'imposta maturato (che risulta dunque ex post inferiore a quello "prenotato"). Alla luce di queste "rettifiche" in diminuzione, l'Agenzia delle entrate ridetermina in aumento il credito d'imposta spettante alle altre imprese, che hanno ottenuto un credito d'imposta inferiore al 100% di quello richiesto,

con provvedimento direttoriale, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine del 14 marzo 2025.

Limitazioni. Per gli investimenti in Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Puglia e Sardegna, gli aiuti possono essere concessi per qualsiasi forma di investimento iniziale "a prescindere dalle dimensioni del beneficiario" (quindi per pmi o grandi imprese); per gli investimenti nelle strutture produttive ubicate

nelle zone assistite della regione Abruzzo, invece, gli aiuti possono essere concessi: (i) alle pmi per qualsiasi forma di investimento iniziale; (ii) alle grandi imprese ma solo ed esclusivamente per un investimento iniziale destinato alla

creazione di una nuova attività economica. Per "qualsiasi forma di investimento iniziale" si intende la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione; l'acquisizione di attivi di uno stabilimento che è stato chiuso.

Agevolazione immobili. A differenza delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature (nuovi) gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa (quindi usati).

Il valore agevolato dei terreni e degli immobili non può tuttavia superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato, ma non può neanche superare il valore degli impianti. Vale quindi una doppia condizione. Ad esempio, nel caso di investimento complessivo di 1.400.000 (800.000 di immobile + 600.000 impianti) il valore massimo agevolato dell'immobile non ammonta a 700.000 (50% di 1.400.000) ma a 600.000 che è il valore degli impianti.

Il credito d'imposta effettivo. Come dimostrato dal provvedimento n. 305765/2024 del



22 luglio 2024 l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che si ottiene rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti (17,666%). Tale percentuale appare sicuramente poco appetibile per l'impresa impegnata ad affrontare gli investimenti nella Zes unica. Si pensi ad esempio ad un'impresa del Mezzogiorno ubicata all'interno del territorio agevolato che avesse richiesto di beneficiare del credito d'imposta del 45% a fronte degli investimenti agevolabili effettuati (o da effettuare dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024). Questa impresa avrà la possibilità di utilizzare il bonus per una percentuale molto minore di quella richiesta e cioè pari al 7,95% (pari al 17,666% del 45%). Percentuali ben lontane da quelle utilizzabili in applicazione della normativa che consentirebbe la determinazione del bonus in autonomia da parte della singola impresa beneficiaria con automatica compensazione del credito nel modello F24.

Potrebbe tuttavia verificarsi il caso in cui in fase consuntiva l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati risulti inferiore a quello comunicato. In tal caso dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, i soggetti che

hanno validamente presentato la comunicazione trasmetteranno all'Agenzia l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il credito d'imposta maturato (che risulta dunque ex post inferiore a quello "prenotato"). L'Agenzia rideterminerà in aumento il credito d'imposta spettante alle altre imprese che hanno ottenuto un credito d'imposta inferiore a quello richiesto.

Le misure. La determinazione della misura massima teorica del credito d'imposta dipende principalmente da: le dimensioni dell'impresa beneficiaria; la localizzazione della struttura produttiva nella quale si effettua l'investimento; l'ammontare dei costi ammissibili dell'investimento. La misura massima teorica consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027 è stabilita, per le grandi imprese: a) nel 40% dei costi sostenuti per investimenti realizzati in Campania, Puglia (esclusi investimenti sub c), Calabria e Sicilia; b) nel 30% dei costi sostenuti in Molise, Basilicata e Sardegna; c) nel 50% e nel 40% per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni, rispettivamente, in Puglia e Sardegna; d) nel 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti realizzati in Abruzzo che rientrano nella Carta 2022-2027.

Le percentuali sono aumentate di 10 punti per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese. La misura massima consentita dalla Carta è stabilita, per le medie imprese: a) nel 50% dei costi sostenuti per investimenti realizzati in Campania, Puglia (esclusi investimenti sub c), Calabria e Sicilia; b) nel 40% dei costi sostenuti per investimenti realizzati in Molise, Basilicata e Sardegna; c) nel 60% e nel 50% per gli investimenti realizzati rispettivamente, in Puglia e Sardegna; d) nel 25% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti realizzati nelle zone assistite dell'Abruzzo che rientrano nella Carta 2022-2027.

Infine, la misura massima consentita dalla Carta è stabilita per le piccole imprese: a) nel 60% dei costi sostenuti per investimenti realizzati in Campania, Puglia (esclusi investimenti sub c), Calabria e Sicilia; b) nel 50% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti realizzati in Molise, Basilicata e Sardegna; c) nel 70% e nel 60% per gli investimenti realizzati, rispettivamente, in Puglia e Sardegna; d) nel 35% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili realizzati nelle zone assistite dell'Abruzzo che rientrano nella Carta 2022-2027.

— © Riproduzione riservata —

Il bonus Zes unica per il Mezzogiorno

La percentuale di credito d'imposta fruibile per le domande presentate entro il 12 luglio 2024 è stata determinata dall'Agenzia delle entrate nella misura del 17,6668% del bonus richiesto

Comunicazioni integrative: possono essere presentate dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025 per indicare gli investimenti realizzati prima e/o dopo la data di invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024

Comunicazioni rettificative: possono essere presentate quando ad esempio in fase consuntiva l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati risulti inferiore a quello comunicato. Alla luce delle "rettifiche" in diminuzione, l'Agenzia delle entrate ridetermina in aumento il credito d'imposta spettante alle altre imprese

Immobili e terreni: l'agevolazione non può superare il 50% del valore dell'investimento agevolato, ma neanche quello degli impianti. Es. nel caso di investimento di 1.400.000 (800.000 di immobile + 600.000 impianti) il valore massimo agevolato dell'immobile non è di 700.000 ma di 600.000 che è il valore degli impianti